

**Edizione di sabato 21 dicembre 2013**

## **DICHIARAZIONI**

[CUD 2014 ai nastri di partenza](#)

di Nicola Fasano

## **CASI CONTROVERSI**

[Liquidazioni “fai da te” in salita: difficoltà dai Conservatori](#)

di Giovanni Valcarenghi

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Disponibile la bozza del modello UNICO 2014 Enc](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

## **ACCERTAMENTO**

[Un anno di presunzioni](#)

di Massimiliano Tasini

## **BUSINESS ENGLISH**

[The cash flow statement](#)

di Enrico Zappa, Justin Rainey

## DICHIARAZIONI

---

### ***CUD 2014 ai nastri di partenza***

di **Nicola Fasano**

Fra le varie bozze della modulistica fiscale relativa al periodo di imposta 2013 pubblicate sul sito delle Entrate negli ultimi giorni vi è anche il [modello aggiornato](#) per la certificazione del reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati che i sostituti di imposta dovranno consegnare **entro il prossimo 28 Febbraio 2014**.

A parte la veste grafica delle [istruzioni](#) (in cui all'inizio viene inserito un indice riepilogativo, sulla falsariga di quello presente nei dichiarativi) non sono tantissime le novità da segnalare rispetto alla versione precedente. **Confermata, in primo luogo, la modalità di trasmissione telematica**, salvo facoltà per il sostituto di richiedere la copia cartacea.

Nella Parte A, quella relativa ai **"Dati generali"** trova spazio, con il **codice 2** da indicare al punto 11 **"Eventi eccezionali"** l'indicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari con scadenza nel periodo 18 novembre – 20 dicembre per i contribuenti che alla data del 18 novembre 2013 avevano la **residenza o la sede operativa nei Comuni alluvionati della Sardegna**.

Nella parte relativa ai "Dati fiscali" le novità più rilevanti riguardano le connesse annotazioni da indicare nell'apposita sezione del CUD. Così, il sostituto che ha **rideterminato l'importo del secondo o unico acconto Irpef** (dal 99 al 100%) secondo quanto previsto dal D.L. 76/2013, deve indicare con il **codice BA** l'ammontare della rata ricalcolata.

Con riferimento alle **detrazioni per familiari a carico (punto 102)**, nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo di imposta (sempre che spettino). Nel caso in cui le suddette **detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro**, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente utilizzando l'apposito **codice AC nelle annotazioni**.

**Nuovo codice (CA)** anche per comunicare, in ogni caso, al dipendente che in sede di dichiarazione dei redditi deve avere cura di verificare che, qualora vi siano più CUD non conguagliati, non siano stati superati i **limiti di deducibilità previsti i contributi di previdenza complementare** (generalmente 5.164,57 euro annui).

Fanno invece il loro esordio le **detrazioni "potenziate" nella misura del 24%** (in aggiunta a

quelle per cui è prevista la “solita” percentuale del 19%). Si tratta in particolare delle erogazioni liberali in favore delle Onlus e di quelle in favore di partiti e movimenti politici (contraddistinte rispettivamente dai **codici 41 e 42 da abbinare a quello “alfabetico” AZ** da riportare nelle annotazioni, specificando l'ammontare analitico delle stesse).

Adeguate alle novità normative la parte relativa alle **somme erogate per l'incremento della produttività ai lavoratori del settore privato** che, rispetto all'anno precedente, godono della detassazione in caso di percipiente con reddito da lavoro dipendente nel 2012 **non superiore a 40.000 euro**, sempre fino ad un massimo agevolabile pari a 2.500 euro.

Rispetto alla versione dello scorso anno **scompare**, perché non più applicabile, la **riduzione prevista per il salario accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza**.

**Nessuno spazio anche per il “contributo di perequazione”** sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, eliminato in seguito alla declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Liquidazioni “fai da te” in salita: difficoltà dai Conservatori***

di Giovanni Valcarenghi

Stiamo affrontando in queste settimane, nella terza giornata del Master Breve, l'argomento della **liquidazione delle società di capitali**, riscontrando un elevato grado di interesse da parte dei partecipanti. Tra le molte questioni controverse, quella che desta maggiore interesse è certamente la **possibilità di attivare la fase della liquidazione senza ricorrere all'intervento del Notaio**.

Ci riferiamo, come noto, alla ipotesi in cui l'organo amministrativo di una SRL:

- riscontri il ricorrere di una **causa di scioglimento legale** (tra quelle evocate dall'articolo 2484 del c.c.),
- ne formalizzi il riscontro con una formale **presa d'atto** (depositata al Registro delle imprese),
- e provveda alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore.

Per la prima parte degli adempimenti non sembrano esserci particolari contrasti, mentre presso alcuni Registri delle imprese sembra che si stia facendo strada l'idea che **l'assemblea per la nomina del liquidatore debba essere verbalizzata con l'intervento del Notaio**. Ciò sta determinando il “congelamento” delle pratiche in corso ed, addirittura, la valutazione in merito all'annullamento delle pratiche già evase. Risulta, infine, che nell'ambito dei tavoli tecnici in corso con le Commissioni degli ordini locali, siano giunti degli **inviti informali**, rivolti ai colleghi commercialisti, a **desistere dalle procedure suddette**.

Ci chiediamo, allora, se tali perplessità siano fondate e se, per conseguenza, le procedure già avviate siano a **rischio di disconoscimento**. A noi sembra di poter **concludere in senso negativo**, per tre ordini di motivi, che andiamo ad illustrare.

1. In primo luogo, l'**articolo 2487 del c.c.** prevede che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano **convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto su .....** Riscontriamo, allora, che, ove si volesse intendere che l'assemblea di nomina del liquidatore dovesse essere verbalizzata da un notaio, si sarebbe potuto più efficacemente richiamare l'articolo 2481 del c.c., senza invece prevedere l'applicazione unicamente delle maggioranze previste. La norma, dunque, sembra letteralmente consentire una assemblea di natura “ordinaria”.

2. In secondo luogo, ci conforta la presa di **posizione del Notariato Veneto**, ed in particolar modo la massima J.A.4 – (FORME DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI – 1° pubbl. 9/04 – modif. 9/05). Esclusivamente per le s.r.l., le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2487 c.c., devono essere **adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto** ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico. L'esclusione della "formalità rafforzata", dunque, non solo si intuisce, ma viene esplicitamente affermata.
3. In terzo luogo, un ulteriore riscontro positivo si rinviene nel prontuario elaborato dalle **Camere di Commercio della Lombardia e Triveneto** (234 casi risolti) ed, in particolare, al caso 160 (ISCRIZIONE DELIBERA DI NOMINA DEL LIQUIDATORE NELLA SRL – art. 2487, 2487 bis c.c.); nel termine di 30 giorni dalla data della notizia (e, comunque, successivamente all'iscrizione della dichiarazione di accertamento dello scioglimento presentata dall'amministratore), si afferma che **il liquidatore (e non il notaio) deve provvedere alla iscrizione**, allegando copia del verbale di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo, in formato .pdf/A, firmata digitalmente.

Tutti questi elementi, a nostro giudizio, convergono verso la **assoluta legittimità della nomina del liquidatore per il tramite di una assemblea che non richiede la verbalizzazione da parte del Notaio**; dunque, le eventuali pretese censure alla procedura avanzate da alcuni Conservatori non ci sembrano del tutto fondate. Vi aggiorneremo sulla tematica, anche tenendo conto delle motivazioni giuridiche che saranno adottate in sede di rifiuto di iscrizione delle pratiche.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Disponibile la bozza del modello UNICO 2014 Enc***

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

In attesa della **pubblicazione definitiva** (prevista entro il prossimo 31 gennaio) sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono state rese disponibili le prime [bozze del modello UNICO 2014 Enc](#) con le relative [istruzioni](#). E' quindi possibile avere una prima idea delle novità che interesseranno, il prossimo anno, il modello che gli enti non commerciali e soggetti equiparati dovranno utilizzare per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Nessuna modifica è prevista per quanto riguarda il **criterio di determinazione** del reddito degli enti non commerciali, che non ha subito alcuna variazione per effetto delle disposizioni legislative del 2013. In proposito, si ricorda che il reddito complessivo di questi soggetti si determina **sommando i singoli redditi prodotti nel periodo d'imposta** (fondiari, di capitale, di impresa e diversi). Conseguentemente, nel **quadro RN** del modello UNICO Enc vanno indicati tutti i redditi da assoggettare a tassazione, che sono determinati negli appositi quadri del modello di dichiarazione sulla base delle specifiche regole previste dal Tuir.

Alcuni quadri del modello Unico 2014 Enc recepiscono, però, novità specifiche. Ad esempio, per quanto riguarda i **terreni**, le istruzioni al modello ricordano la **rivalutazione** disposta dall'art. 1, comma 512 della L. n. 228/2012. In base a questa norma, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015 **il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15%** mentre per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la **rivalutazione è pari al 5%**. L'incremento si applica sull'importo già rivalutato. In buona sostanza, quindi, gli enti non commerciali proprietari di terreni pagheranno di più nella prossima dichiarazione dei redditi (e della rivalutazione hanno già dovuto tenere conto in sede di **determinazione dell'acconto**).

La bozza di istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2013 Enc riporta poi una novità operativa circa l'indicazione nel modello dichiarativo delle rendite di terreni e fabbricati da indicare nei quadri **RA e RB**: a partire da questa dichiarazione, infatti, è previsto che gli importi vengano indicati **senza operare alcuna rivalutazione**, da effettuare solo in sede di determinazione dell'imponibile (in pratica si segue il criterio in passato previsto per compilare il modello 730). Confermata invece la nuova modalità di tassazione degli immobili di interesse storico.-artistico, in vigore già dal 2012, per i quali la **rendita catastale va ridotta del 50%**. Questo importo costituisce il reddito imponibile, in caso di immobili non locati mentre se gli

immobili sono locati si dovrà assumere, quale reddito, il maggiore tra il 65% del canone di locazione e il 50% della rendita catastale.

Sempre in tema di immobili, nel **quadro RS** del modello è stata inserita una nuova sezione, dove indicare le spese sostenute per gli **interventi su edifici destinati ad attività produttive** situati nelle **zone sismiche ad alta pericolosità**. In particolare, chi ha sostenuto dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 spese per adottare misure antisismiche può detrarre il 65%, fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. In questo quadro è ancora presente anche la sezione dedicata alle detrazioni d'imposta per gli interventi finalizzati al **risparmio energetico degli edifici**, che sono state prorogate fino alla fine dell'anno. La misura della detrazione è, inoltre, elevata dal 55 al **65%** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

A partire dal modello UNICO 2014 Enc non sarà più presente il **quadro EC** (che conteneva il prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali) mentre nel **quadro RS** viene prevista una nuova sezione per indicare le **modifiche sui criteri di valutazione dei beni d'impresa** adottate nei precedenti esercizi. In questo quadro vengono inoltre spostati il prospetto dei dati di bilancio ed il prospetto dei crediti in precedenza compresi nel quadro RF. Nel quadro RS è inoltre prevista una sezione destinata ad accogliere la **correzione degli errori contabili** derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza.

È stato invece inserito il nuovo **quadro TR** destinato all'indicazione delle "conseguenze fiscali" derivanti dal trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali.

Le bozze attualmente disponibili non recepiscono ancora le novità previste dalla **legge di stabilità**, in corso di approvazione in via definitiva in questi giorni. Tra queste, di interesse per gli enti non commerciali è la **proroga delle disposizioni di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**. Per gli aggiornamenti conseguenti all'approvazione definitiva del provvedimento non resta quindi che attendere la versione definitiva del modello.

## ACCERTAMENTO

---

### *Un anno di presunzioni*

di **Massimiliano Tasini**

La dilagante diffusione degli **accertamenti fondati sulle presunzioni** è un fatto sotto gli occhi di noi tutti. Eppure, la sensazione è che si tratti di un fenomeno oramai talmente “normalizzato” da non richiedere più di tanta attenzione: come una nuova imposta o un nuovo adempimento, fa “rumore” alla sua introduzione, poi diviene **elemento strutturale della vita professionale**, e quasi non ci si accorge più della sua abnormità.

La teoria delle presunzioni nel corso di questi ultimi anni ha tuttavia subito una significativa evoluzione, che merita una riflessione, per tentare di individuare una via, se esiste, verso la quale stiamo più o meno consapevolmente, andando.

Una prima constatazione è che questioni che sembravano “definite” in favore del fisco hanno preso una piega significativamente pro-contribuente. Dopo gli **Studi di Settore**, anche l'accertamento **sintetico** sembra regredire da presunzione legale, seppure relativa, a mera presunzione semplice: con la fondamentale conseguenza che il Giudice non sarà ad essa vincolato, bensì potrà, a monte, ritenerla insufficiente a fondare l'atto impositivo.

Sullo sfondo si individua con chiarezza una linea di pensiero che dovrebbe oramai essere evidente per tutte le parti in causa: non si esclude la possibilità di costruire un accertamento fondato su “**dati standard**”, ma la sua adeguatezza, prima ancora che la sua tenuta, va verificata nel caso concreto, e tale verifica trova il suo momento centrale nel contraddittorio tra le parti.

In secondo luogo, laddove l'accertamento si fonda su una presunzione legale relativa, come nel caso degli atti impositivi basati sulle movimentazioni finanziarie poste in essere dal contribuente, vi è da chiedersi come possa essere fornita la prova contraria. Ora, rispetto alla tesi tradizionale, che pretende che il contribuente opponga a tale presunzione un **fatto** dotato di un sufficiente grado di certezza, la Suprema Corte, Quinta Sezione Tributaria, sta avanzando la tesi secondo cui sarebbe possibile per il contribuente dedurre anche “meri” **elementi indiziari**, purché ovviamente il Giudice di merito li ritenga dotati di sufficiente consistenza: questa conclusione è potenzialmente foriera di effetti dirompenti, e se si stabilizzerà attribuirà un grande “potere” alle Commissioni Tributarie, tenuto conto che nel giudizio di Cassazione sarà ben difficile scardinare la valutazione del Giudice di merito, salvo che difetti la motivazione su cui si fonda la pronuncia o che non siano stati omessi elementi decisivi per la valutazione.



Una terza constatazione sta nel fatto che sembrano ridursi le **segnalazioni** di fatti che potrebbero integrare reati penal-tributari alla Procura della Repubblica da parte degli Uffici finanziari. Questa conclusione, tutta riferita agli accertamenti presuntivi, per il vero non sembra sempre fondarsi sul dato normativo, atteso che, ad esempio, in materia di redditometro manca una previsione del tipo di quella contenuta nell'art. 10, sesto comma, della legge 146/1998, che esclude tale comunicazione medesima nel caso di accertamenti fondati sugli studi di settore. Si tratta di una prassi sicuramente apprezzabile, a maggior ragione allo stato attuale della normativa, contraddistinto da una dirompente diffusione dei reati penal-tributari che tradisce lo spirito che stava alla base del decreto legislativo n. **74/2000**.

Il percorso troverà un suo naturale completamento laddove la Cassazione ritenesse di riprendere il dibattito sulla nozione di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, richiamando gli Uffici ad un loro utilizzo in modo più rigoroso: ad esempio, rimarcando che non ogni fattispecie potenzialmente antieconomica giustifica un accertamento presuntivo, bensì solo i casi di abnorme antieconomicità. Questo consentirebbe di completare il cerchio, bilanciando al giusto interesse dell'erario quello della tutela del contribuente accertato.

## BUSINESS ENGLISH

---

### *The cash flow statement*

di **Enrico Zappa, Justin Rainey**

**Exercise 1. For questions 1 to 10, read the text and decide which answer, A, B or C, best fits each gap. An example (0) has been done for you**

#### **The Cash Flow Statement**[\[1\]](#)

The cash flow statement shows a (0) summary of the cash flows in and out of a company during a period, identifying (1) \_\_\_\_\_ the company got its money from and what it has spent it on. The cash flows are shown functionally and are grouped into cash flows from:

- trading: called 'cash flows from operating activities';
- interest and dividends: called 'called cash flows from returns on investment and servicing of finance';
- tax: called 'cash flows from taxation';
- buying and selling fixed assets: called 'cash flows from investing activities'.

These cash flows are totalled, identifying (2) \_\_\_\_\_ the company has generated a surplus or a deficit. This cash flow is called 'cash flows before financing'. (3) \_\_\_\_\_ identified whether the company is living within its means, the statement then identifies where the company has applied the surplus or, (4) \_\_\_\_\_, how it has funded the deficit.

This is classified as:

- long-term funds (shares and long-term loans): called 'cash flows from financing';
- short-term funds (short-term deposits and borrowings): called 'cash and cash equivalents'.

The cash flow statement starts by looking (5) \_\_\_\_\_ the cash flows from operating activities. There are two different ways that this (6) \_\_\_\_\_ be shown on the statement: the direct method and the indirect method. They only differ in the way they identify the operating cash flow. The direct method shows the cash receipts and payments, (7) \_\_\_\_\_ the indirect method reconciles the operating profit to the operating cash flow. All companies must show the reconciliation to the operating profit in the notes to the accounts.

#### **The Direct Method**

## CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

£ 000

Cash received from customers 910

Cash paid to customers (530)

Cash paid to, and on behalf of, employees (200)

Other cash paid (100)

Net cash inflow from operating activities 80

### The Indirect Method

If the company uses the direct method (8) \_\_\_\_\_ calculate operating cash flow, it will still have to show the reconciliation to operating profit – the indirect method. This starts with the operating profit and then adds back any paper charges (primarily depreciation) that have (9) \_\_\_\_\_ made in arriving at the profit to show that cash will be generated from the period's trading. This is then adjusted for any changes in the working capital to arrive at the cash that has been generated from operations during the year:

## CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

£000

Operating profit 10

Depreciation 40

Less: Increase in debtors (90)

Plus: Decrease in stocks 50

Increase in creditors 70

Net cash inflow from operating activities 80

In the above example, the company will generate £50,000 (£10,000 + £40,000) from the year's sales but has managed to generate £80,000 during the year – the balance coming from the working capital. (10) \_\_\_\_\_ debtors have increased, this has been more than offset by the reduction in stock and the increase in creditors.

Adapted from 'The Financial Times Guide to Using and Interpreting Company Accounts', Wendy McKenzie.

0. A. conclusion B. story C. summary
1. A. when B. why C. how
2. A. why B. whether C. how
3. A. Having B. Been C. To have
4. A. simultaneously B. naturally C. alternatively
5. A. for B. at C. over
6. A. is B. has C. can
7. A. whereas B. however C. despite
8. A for B. to C. in
9. A. be B. been C. being
10. A. Despite B. However C. Although

**Exercise 2. What is the difference between the Direct Method and the Indirect Method?**

**Exercise 3. Find these sentences in the text. What do the words in bold refer back to?**

- a) ...the company got its money from and what it has spent **it** on
- b) They only differ in the way **they** identify the operating cash flow
- c) **This** starts with the operating profit...

Answers

1.

1) A; 2) B; 3)A; 4) C; 5) B; 6) C; 7) A; 8) B; 9)B; 10) C.

2. The direct method shows cash receipts and payments; the indirect method reconciles operating profit to operating cash flow.

3. a) money b) the direct and indirect methods c) the indirect method

---

[\[1\]](#) rendiconto finanziario